

## CONTRATTO DI LOCAZIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 con esclusione delle fattispecie di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della stessa legge)

La società " **SO.FIN S.r.l** " con sede a Pandino in Via Vittorio Veneto n. 2a, P. IVA e C.F. **01507020194**, qui rappresentata dalla Signora Alquati Antonella, nata a Cremona il 10 maggio 1960 e residente a Monza (MB) in Via Cimabue n.14, in qualità di Amministratore unico, C.F.: LQTNNL60E50D150N appresso indicata, per brevità, **locatore**

### CONCEDE IN LOCAZIONE

Alla società **ESSEGI SERVICE SRL** con sede operativa a Vaprio d'Adda in Via Cagnola Luigi n. 18, P.Iva 07906990960, rappresentata dalla Sig.ra **BARBERA GIORGIA** nata a Palermo il 05 Novembre 1987 residente a Isola Delle Femmine (PA) in via Libertà n. 100 C.F. **BRB GRG 87S45 G273N**, in seguito denominata **conduttore**

che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare in via Milano, n. 24/D a Cassano d'Adda, e più precisamente:

Il tutto e' così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Cassano d'Adda :

Foglio 15 Mapp. 330 Sub. 20 (appartamento) e Sub. 55 (box auto)

### La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro) dal 01-07-2013 al 30-06-2017 e si intenderà rinnovato per altro analogo periodo nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1996, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata - contenente la specificazione del motivo invocato - almeno 12 mesi prima della scadenza.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdetta o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

2) Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni.

**SO.FIN SRL**  
L'Amministratore

*Antonella Alquati*

*Giorgina Barbera*

3) Il conduttore ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di locazione previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.

4) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente per l'uso specifico cui e' destinato. Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.

5) Il conduttore NON potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, le unità immobiliari.

6) Il canone annuo di locazione e' di € 7.800,00 + Iva da pagare in rate trimestrali anticipate. Il Locatore si avvale dell'opzione per la tassazione dei canoni di locazione con l'imposta sostitutiva dell'art. 3 D. Lgs 23 del 07.03.2011, quindi non si renderanno più applicabili l'imposta di registro alla scadenza di ogni annualità e l'adeguamento del canone con l'indice ISTAT. Nel caso di decadenza del Decreto o decisioni diverse da parte del Locatore, si precisa che il canone si integrerà annualmente del 100% dell'indice ISTAT.

7) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.

8) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

9) Il conduttore dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati adatti all'uso convenuto e - così - di prenderli in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare le unità immobiliari locate nello stato medesimo in cui le ha ricevute salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

10) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

11) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

12) Sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni.

Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o

SO.FIN SRL

L'Amministratore

*Antonio Lepore*

*Giorgio Barbese*

presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

13) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario delle unità immobiliari locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

14) Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

15) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi.

16) Il conduttore ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

17) Il conduttore ha il diritto di prelazione nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

18) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

19) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio presso la propria Sede Legale.

20) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

21) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

22) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n° 392, della legge 9/12/1998 n°431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

SO.FIN SRL  
L'Amministratore  
Antonio Spina

Giorgio Barbera

Letto, approvato e sottoscritto

Cassano - 1 LUG. 2013

Il locatore ..... *Antonio Lepore* ..... **SO.FIN SRL**  
L'Amministratore

Il conduttore ..... *Giorgio Barbiero* .....

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) 7), 10), 11), 12), 13), 15), 20), e 21)

Il locatore ..... *Antonio Lepore* .....

Il conduttore ..... *Giorgio Barbiero* ..... **SO.FIN SRL**  
L'Amministratore



REGISTRATO A CREMA IL - 8 AGO. 2013  
 AL N. 2244 SERIE 3  
 PAGATI EURO € 87,36 #

IL Funzionario  
*Davide Lucchi*



3 2244 08/08/2013

78,00

9,36

*identificativo telematico  
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

**TMZ13L002244000NE**

87,36

EURO 87,36

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TMZ